
Ordinanza concernente la concessione di fideiussioni solidali nel Cantone dei Grigioni in seguito al coronavirus (Ordinanza cantonale sulle fideiussioni solidali COVID-19)

Del 27 marzo 2020

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo: –

Modificato: –

Abrogato: –

visto l'art. 48 della Costituzione cantonale

emanata dal Governo il 27 marzo 2020

I.

Art. 1 Scopo

¹ La presente ordinanza disciplina la concessione di fideiussioni solidali per crediti bancari a favore di imprese con sede nel Cantone dei Grigioni a complemento delle misure federali secondo l'ordinanza concernente la concessione di crediti e fideiussioni solidali in seguito al coronavirus (Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19).

Art. 2 Condizioni

¹ Il Cantone concede fideiussioni solidali supplementari se un'organizzazione che concede fideiussioni ha concesso una fideiussione solidale in virtù dell'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19.

² Le altre condizioni previste dall'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 valgono per analogia.

³ Le fideiussioni solidali del Cantone sono sussidiarie a quelle previste dal diritto federale.

Art. 3 Entità della fideiussione solidale

¹ La fideiussione solidale è limitata al massimo al 15 per cento della cifra d'affari determinante e a cinque milioni di franchi per singolo caso.

² Le fideiussioni solidali secondo l'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 e quelle secondo la presente ordinanza insieme non possono essere superiori complessivamente al 25 per cento della cifra d'affari determinante.

Art. 4 Durata della fideiussione solidale

¹ La durata delle fideiussioni solidali secondo la presente ordinanza si conforma alla durata delle fideiussioni solidali secondo l'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19.

Art. 5 Credito quadro per fideiussioni

¹ Per le misure previste dalla presente ordinanza il Cantone concede un credito quadro per fideiussioni pari a 80 milioni di franchi.

II.

Nessuna modifica in altri atti normativi.

III.

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

IV.

La presente ordinanza entra in vigore il 31 marzo 2020 e rimane in vigore fino al 30 settembre 2020.